

# COMUNE DI SALLE

PROVINCIA DI PESCARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL REG.	OGGETTO: <b>Modifica art. 9, comma 1, art. 13 e art. 26, commi 1 e 2, dello Statuto Comunale</b>
DATA 02/07/2014	

Omissis....

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16.07.2002 è stato approvato il vigente Statuto comunale;
- nel frattempo sono sopravvenute modifiche legislative relative alla riduzione del numero degli Assessori e Consiglieri comunali che rendono necessarie le modifiche degli artt. 9, comma 1, 13 e 26, comma 1 e 2, del medesimo Statuto (**legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"**);

Considerata l'errata numerazione dei commi dell'art. 13;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000

Omissis.....

#### DELIBERA

di modificare gli artt. 9, comma 1, 13 e 26, comma 1 e 2, del vigente Statuto Comunale così di seguito:

##### Art. 9 – Elezione, composizione e durata

1 Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

##### Art. 13 – Funzionamento del Consiglio e decadenza dei consiglieri

Omissis.....

4. In riferimento alla lett. c) del comma 1, il numero dei consiglieri per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione resta fissato secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
5. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista sono:
  - per il gruppo di maggioranza: il Consigliere indicato dalla maggioranza;
  - per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
6. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.
7. Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari.

##### Art. 26 – La Giunta – Composizione e Presidenza

1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori secondo quanto previsto dalla legge vigente, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco discrezionalmente fissa il numero degli assessori in base alle esigenze amministrative.

2 Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Omissis....



SALLE 17 LUG 2014

IL SINDACO  
Maurizio Fozzo